

Deliberazione della Giunta Regionale 17 luglio 2017, n. 35-5365

L.R. 10/2010 art. 2, comma 3, lett. b. Criteri per l'assegnazione delle risorse a favore degli Enti gestori delle funzioni socio assistenziali per le prestazioni in lungoassistenza nella fase di cronicità'.

A relazione dell'Assessore Ferrari:

La legge regionale n. 1/2004 definisce l'articolazione della rete dei servizi sociali per le persone anziane, ove i servizi domiciliari ed economici a sostegno della domiciliarità assumono particolare rilievo per quantità e qualità.

La Regione Piemonte, nell'ottica di promuovere il benessere, la qualità della vita e l'autonomia dei propri cittadini non autosufficienti, ha inteso favorire la permanenza presso il domicilio tramite "prestazioni domiciliari" a sostegno della persona e della famiglia che se ne fa carico in maniera organica, ed ha approvato la L.R. n. 10 del 18.02.2010 "Servizi domiciliari per persone non autosufficienti" che definisce puntualmente le "prestazioni domiciliari" quali:

- a) prestazioni di cura domiciliare ad alta complessità assistenziale nella fase intensiva o estensiva, ovvero di acuzie e post acuzie, quali le dimissioni protette, l'ospedalizzazione domiciliare, le cure domiciliari nell'ambito di percorsi gestiti dal medico di medicina generale;
- b) prestazioni di lungoassistenza nella fase di cronicità, volte a mantenere e rafforzare l'autonomia funzionale o a rallentare il deterioramento, che si esplicano in un insieme di servizi, applicabili anche alle prestazioni di cui alla lettera a), quali:
 - 1) prestazioni professionali;
 - 2) prestazioni di assistenza familiare;
 - 3) servizi di tregua, consistenti in prestazioni domiciliari finalizzate ad alleviare gli oneri di cura da parte della famiglia;
 - 4) affidamento diurno;
 - 5) telesoccorso;
 - 6) fornitura di pasti, servizi di lavanderia, interventi di pulizia, igiene, piccole manutenzioni e adattamenti dell'abitazione.

La L.R. n. 10 sopra citata prevede che le suddette prestazioni domiciliari vengano erogate con le seguenti modalità:

- a) servizi congiuntamente resi dalle aziende sanitarie ed dagli enti gestori dei servizi socio-assistenziali con gestione diretta o attraverso soggetti accreditati;
- b) contributi economici o titoli per l'acquisto, riconosciuti alla persona non autosufficiente, finalizzati all'acquisto di servizi da soggetti accreditati, da persone abilitate all'esercizio di professioni sanitarie infermieristiche e sanitarie riabilitative, da operatori socio-sanitari, da persone in possesso dell'attestato di assistente familiare;
- c) contributi economici destinati ai familiari, finalizzati a rendere economicamente sostenibile l'impegno di cura del proprio congiunto;
- d) contributi economici ad affidatari e rimborsi spese a volontari.

Per finanziare in modo specifico le prestazioni di lungoassistenza nella fase di cronicità di cui alla lettera b) della legge regionale 18 febbraio 2010, n. 10, art. 2, comma 3, lettera b), è stato istituito a partire dal 2012 apposito capitolo di spesa con una dotazione di risorse regionali da ripartire a favore degli Enti gestori delle funzioni socio-assistenziali, in base alla percentuale di popolazione ultra 75enne rispetto al totale regionale della stessa popolazione.

Pertanto, al fine di garantire la continuità di tali interventi, anche nel corrente esercizio finanziario, sono indicate quale stanziamento di competenza nel bilancio 2017 risorse per un importo pari a € 5.000.000,00 (Missione 12 “Diritti sociali, Politiche Sociali e Famiglia” – Programma 1203 “Interventi per gli anziani”- capitolo di spesa n. 152840).

Per quanto attiene all’assegnazione dei fondi per le politiche sociali per l’anno 2017, in data 3 luglio 2017 ed in data 6 luglio 2017 si sono svolti gli incontri rispettivamente tra l’Amministrazione regionale e le Organizzazioni sindacali e tra l’Amministrazione regionale ed il Coordinamento regionale degli Enti gestori, durante i quali sono stati condivisi i criteri di riparto dei fondi in oggetto, al fine di garantire la continuità dei servizi e di ottemperare alle disposizioni previste dal D.lgs. del 23 giugno 2011, n. 118.

Dato atto che con le deliberazioni di Giunta n. 5-4886/2017 e n. 14-5068/2017 sono state definite le attuali disponibilità ad impegnare sul capitolo di spesa n. 152840 – Missione 12 Programma 1203 – pari ad € 2.500.000,00. Tali risorse regionali saranno ripartite con successivi provvedimenti del Settore “Programmazione socio-assistenziale e socio-sanitaria, standard di servizio e di qualità” della Direzione Coesione Sociale a favore dei suddetti enti gestori in modo proporzionale rispetto ai finanziamenti agli stessi attribuiti nell’anno 2016, tenuto conto dell’assetto territoriale degli enti medesimi alla data di adozione del presente provvedimento.

Dato altresì atto che le ulteriori risorse regionali che si renderanno disponibili sul predetto capitolo di spesa saranno impegnate con successivi atti dirigenziali sulla base dei criteri di riparto individuati dal presente provvedimento.

Tutto ciò premesso;

visto il decreto legislativo del 23 giugno 2011, n. 118 “Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli artt. 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42”;

vista la legge regionale 8 gennaio 2004, n. 1 “Norme per la realizzazione del sistema regionale integrato di interventi e servizi sociali e riordino della legislazione di riferimento”;

visto l’art. 16 della legge regionale 23 luglio 2008, n. 23 “Disciplina dell’organizzazione degli uffici regionali e disposizioni concernenti la dirigenza ed il personale”;

vista la L.R. 18 febbraio 2010, n. 10 “Servizi domiciliari per le persone non autosufficienti”;

vista la legge regionale 14 aprile 2017, n. 6 “Bilancio di previsione finanziario 2017-2019”;

vista la D.G.R. n. 5-4886 del 20 aprile 2017 - Legge regionale 14 aprile 2017, n. 6 “Bilancio di previsione finanziario 2017-2019”. Approvazione del Documento Tecnico di Accompagnamento e del Bilancio Finanziario Gestionale 2017-2019. Disposizioni di natura autorizzatoria ai sensi dell’articolo 10, comma 2, del D.Lgs. 118/2011 s.m.i.”;

vista la D.G.R. n. 14-5068 del 22 maggio 2017 “Disposizioni di natura autorizzatoria degli stanziamenti di bilancio di previsione al fine di garantire gli equilibri di bilancio 2017-2019, ai sensi dell’articolo 10, comma 2, del D.Lgs. 118/2011 s.m.i.”;

attestata la regolarità amministrativa del presente atto, in conformità a quanto disposto nel titolo 2, paragrafo 1, artt. 4-6 dell'allegato alla D.G.R. n. 1-4046 del 17 ottobre 2016;

la Giunta a voti unanimi resi nelle forme di legge,

delibera

- di stabilire che per l'anno 2017 le risorse così come risultanti dallo stanziamento di competenza 2017, pari ad euro 5.000.000,00 sul capitolo n. 152840 della Missione 12 "Diritti sociali, Politiche Sociali e Famiglia", Programma 1203 "Interventi per gli anziani", vengano assegnate e ripartite per le prestazioni di lungoassistenza nella fase di cronicità per persone non autosufficienti previste nella legge regionale 18 febbraio 2010, n. 10, art. 2, comma 3, lettera b) quali:
 - o prestazioni professionali;
 - o prestazioni di assistenza familiare;
 - o servizi di tregua, consistenti in prestazioni domiciliari finalizzate ad alleviare gli oneri di cura da parte della famiglia;
 - o affidamento diurno;
 - o telesoccorso;
 - o fornitura di pasti, servizi di lavanderia, interventi di pulizia, igiene, piccole manutenzioni e adattamenti dell'abitazione.

Tali risorse verranno assegnate e ripartite agli Enti gestori delle funzioni socio assistenziali in modo proporzionale rispetto ai finanziamenti agli stessi ripartiti nell'anno 2016; tale ripartizione avverrà sulla base dell'effettivo assetto territoriale degli Enti medesimi alla data di adozione del presente provvedimento;

- di stabilire che le risorse regionali, la cui attuale disponibilità ai sensi delle DD.G.R. n. 5-4686 del 20 aprile 2017 e n. 14-5068 del 22 maggio 2017, è pari ad € 2.500.000,00 sul suddetto capitolo di spesa, saranno impegnate con successivi atti dirigenziali del Settore Programmazione socio assistenziale e socio sanitaria, standard di servizio e di qualità della Direzione Coesione Sociale;
- di stabilire che le ulteriori risorse regionali che verranno autorizzate all'impegno sul predetto capitolo di spesa saranno impegnate con successivi atti dirigenziali sulla base dei criteri di riparto individuati dal presente provvedimento.

Avverso la presente deliberazione è ammesso ricorso giurisdizionale avanti al T.A.R. entro il termine di 60 giorni dalla data di comunicazione o di piena conoscenza dell'atto, ovvero ricorso straordinario al Capo dello Stato entro 120 giorni dalla suddetta data, ovvero l'azione innanzi al Giudice Ordinario, per tutelare un diritto soggettivo, entro il termine di prescrizione previsto dal Codice Civile.

La presente deliberazione sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte ai sensi dell' art. 61 dello Statuto e dell'art. 5 della L.R. n. 22/2010.

(omissis)